

**CONVENZIONE**

PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE OPERATIVA DI ALCUNE INIZIATIVE REGIONALI PREVISTE DAL PIANO TURISTICO ANNUALE (P.T.A.) 2021

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott. Mauro Giovanni Viti nato a Ponte nelle Alpi (BL) in data 13 settembre 1961, il quale interviene per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La Società **Veneto Innovazione Spa**, di seguito denominata “*Società*” con sede a, in Via, P.IVA, rappresentata da..... nato a in data

di seguito le Parti

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. del2021, si è stabilito di dare attuazione ad alcune delle attività previste dalla Dgr. n. 343 del 23 marzo 2021 di approvazione del Piano Turistico Annuale (PTA) e nello specifico:

- attività di sostegno ai prodotti turistici “Meeting Industry”, “Cycling in the Land of Venice” e “Nuovi prodotti turistici”;
- realizzazione della “the Land of Venice Card”;
- organizzazione dell’iniziativa “Digital Tourism” e attività di “Diffusione del DMS regionale”;
- presentazione e disseminazione dei contenuti della “Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità”;
- “Editoria e immagine coordinata degli uffici turistici (IAT)”.

- che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Società per la realizzazione delle sopra menzionate attività in collaborazione con la Direzione Turismo.

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

La Società, si impegna a svolgere le attività previste e descritte dalla sopracitata deliberazione per le quali si indica per ciascuna iniziativa la relativa spesa per un totale complessivo di € 330.000,00 (trecentotrentamila) come di seguito specificato:

Asse 1 “Prodotti turistici”	€. 130.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Industry €. 60.000,00 • Cycling in the Land of Venice €. 50.000,00 • Nuovi prodotti (Cap. 101891) €. 20.000,00
Asse 2 “Infrastrutture”	€. 30.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Veneto Card (Cap. 101891) €. 30.000,00
Asse 3 “Turismo digitale”	€.100.000,00



cd664157



	- Digital Tourism e Diffusione DMS € 100.000,00 (Cap. 102078)
Asse 4 “Accoglienza e capitale umano”	€ 70.000,00
	- Carta Accoglienza € 20.000,00 (Cap. 101891) - Editoria IAT € 50.000,00 (Cap. 102078)
TOTALE	€ 330.000,00

Le attività sopra citate formeranno oggetto di specifico Piano Esecutivo con l'indicazione delle azioni che si prevede di intraprendere per dare attuazione alla presente convenzione con i relativi importi sulla base di quanto già descritto nel Piano Turistico Annuale 2021 approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 343 del 23 marzo 2021. Tale Piano dovrà essere elaborato dalla Società entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e sarà approvato, con apposito atto, dal Direttore della Direzione Turismo.

Eventuali modifiche al Piano Esecutivo delle attività che si dovessero rendere necessarie nel corso della gestione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ed approvate dal Direttore della Direzione Turismo.

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, in accordo con la Direzione Turismo, Veneto Innovazione Spa potrà avvalersi di eventuali collaborazioni esterne, di soggetti con particolare esperienza nell'ambito del Destination Management regionale e nell'ambito di attività editoriali e promozionali dei segmenti turistici, agendo nei confronti di tutte le parti coinvolte in nome e per conto della Regione del Veneto.

La Società si impegna altresì a tenere i rapporti con i fornitori e le strutture di coordinamento dei diversi progetti.

La Società si impegna infine a consegnare, su richiesta della Regione, le analisi svolte e tutta la documentazione tecnica, informatica, editoriale relativa alle attività oggetto della presente convenzione.

Veneto Innovazione Spa, in quanto società “in house” della Regione Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società, inoltre, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – Durata

La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e si conclude entro 12 mesi dalla sua sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato con motivato decreto del Direttore della Direzione Turismo, ove fosse necessario per garantire il completamento delle attività previste dalla convenzione stessa.

Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento

A copertura delle spese necessarie per le attività, oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo di € 330.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste.

La liquidazione della somma assegnata alla Società avverrà con le seguenti modalità:



cd664157



- il 50% dell'importo complessivo, pari a € 165.000,00, dopo la sottoscrizione della presente convenzione e previa comunicazione di avvio delle attività;
- il rimanente 50%, pari a € 165.000,00, a presentazione del Progetto Esecutivo;

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, produrrà la seguente documentazione:

- una relazione finale delle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione;
- copia di tutte le analisi e di tutta la documentazione tecnica, informatica, editoriale relativa alle attività realizzate;
- supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.

Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività, oggetto della presente Convenzione, sono svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Turismo, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Turismo si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 6 - Recesso e inadempimenti

La Regione del Veneto può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7 - Divieto di cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



cd664157



Articolo 8 – Disposizioni finali

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 – Registrazione

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Innovazione Spa

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005.



cd664157

